

## RASSEGNA GIURISPRUDENZA

**Trib. Milano 2.4.2019 n. 3237****RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La società ALFA s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 20146/2014 del 14.2.2014 con il quale le era stato ingiunto il pagamento di 119.745,00 euro, oltre spese, a titolo di compensi a favore dell'ex amministratore unico Anna A.

A sostegno della propria opposizione la società ALFA ha esposto che:

- il credito azionato in sede monitoria dall'ex amministratrice unica era fondato su di un falso verbale di assemblea ordinaria, asseritamente svoltasi in forma totalitaria il 6.6.2013, all'esito della quale sarebbe stata ratificata la decisione di riconoscere all'amministratrice unica un compenso pari a 50.000 euro netti per l'anno 2013 e determinato quello per l'anno 2012 in un importo pari ai 4/12 del compenso annuo, in considerazione del periodo di permanenza in carica, dal 3.9.2012;
  - fin dal 23.12.2013 Anna A. era stata diffidata dal compiere attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, a causa dei mancati adempimenti ai doveri connessi alla sua funzione ed in particolare la mancata redazione dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi;
  - l'ex amministratrice aveva comunicato le proprie dimissioni dall'incarico con lettera raccomandata del 16.1.2014, senza tuttavia formulare alcuna richiesta in ordine al compenso e senza mai mettere formalmente in mora la società ALFA s.r.l.;
- Secondo la società, Anna A. avrebbe falsamente redatto il verbale d'assemblea del 6.6.2013 al solo fine di inserirlo nel Libro verbale della società e così costituirsi un titolo idoneo per far valere il preteso credito; in tal senso evidenzia:
- che il Libro dei verbali Assemblea soci risulta vidimato dal notaio solo in data 7.1.2014 (doc. 12 opposta);
  - che il verbale risulta trascritto alla pagina 14 del Libro Verbali Assemblee, mentre dall'esame dell'originale del libro delle assemblee (doc. 8) la pag. 14 contiene un verbale del 16.1.2013;
  - che non risulta inviato alcun avviso di convocazione al socio unico, la società anonima svizzera Beta;
  - che nel verbale viene dato atto della presenza, in proprio o per delega, di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, senza che risulti allegato al verbale - o presente agli atti della società - la delega rilasciata da Beta s.a. ai fini della partecipazione a quella assemblea.

La società opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e comunque il rigetto delle domande di controparte.

Anna A. costituitasi nei termini ha chiesto:

- 1) in via pregiudiziale, la conversione del giudizio al rito del lavoro e la conseguente dichiarazione di tardività dell'opposizione, non operando la sospensione feriale dei termini, sul presupposto che la causa ha ad oggetto un rapporto di lavoro

parasubordinato;

2) in via sempre pregiudiziale, l'accertamento della tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre i termini dell'art. 641 c.p.c. dovendosi applicare il rito del lavoro e quindi non potendosi sospendere i termini durante il periodo feriale ex lege 742/69;

3) nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con la conseguente condanna della s.r.l. opponente, precisando che:

a. tutti i libri sociali e la contabilità della ALFA erano custoditi e depositati a Prato, presso lo studio della commercialista della società, dott.ssa C.;

b. la prova del credito per il proprio compenso era costituita da tutti i documenti prodotti in giudizio (doc. 12 e 13) ivi compreso il "libro delle assemblee dei soci" veritiero.

All'esito della discussione svolta in prima udienza veniva formulata la seguente proposta dal Giudice istruttore:

"Il giudice discute con le parti la controversia osservando che alla luce della causa petendi che ha condotto la parte opposta a formulare una domanda autonoma di liquidazione del compenso anche a prescindere dalla liquidazione contenuta nel verbale posto a base del decreto ingiuntivo, e delle difese svolte dalla società che non contemplanò una richiesta risarcitoria da porre in compensazione con la predetta domanda, suggerisce quale soluzione transattiva la remissione della querela in sede penale e una congrua riduzione della pretesa di compenso da parte della signora A."

All'esito della prima udienza veniva rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c. e venivano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.

Nelle memorie intermedie la società ALFA s.r.l. da un lato, ha precisato che non era contestato in causa che Anna A. avesse formalmente svolto il ruolo di amministratrice, dall'altro, ha chiarito che l'amministratrice percepiva un assegno mensile di 3.000 euro oltre al rimborso delle spese ed aveva a disposizione un'auto aziendale, in ragione della carica ricoperta presso "diverse società"; sosteneva dunque di aver già provveduto a corrispondere all'ex amministratrice tutte le somme dovute a titolo di compenso; da ultimo ha integrato le allegazioni relative agli inadempimenti posti in essere dall'amministratrice (denunciando altresì prelievi dal conto corrente mai giustificati), al fine di integrare gli addebiti mossi verso la ex amministratrice, quali ulteriori inadempimenti agli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico e così giustificare ulteriormente l'infondatezza dell'avversa pretesa economica, giungendo addirittura a prospettare un'azione di responsabilità, (cfr. prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., pag. 2-3, seconda memoria pag. 3).

Anna A., dal canto suo, precisava l'attività effettivamente svolta a favore della società opponente e contestava di aver già ricevuto compensi, imputando le somme dichiarate dalla controparte all'attività svolta per conto di altre società sempre riconducibili al V..

Venivano quindi concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. allo scadere dei quali il Giudice istruttore respingeva la richiesta di prova orale formulata da parte convenuta e rinviava per la precisazione delle conclusioni.

Trattenuta una prima volta in decisione il Collegio riteneva di dover rimettere la causa in istruttoria al fine di interrogare i testi indicati da entrambe le parti sui capitoli formulati dall'opposta al fine di dar prova dell'effettivo svolgimento in data 6 giugno 2013 dell'assemblea di cui al verbale oggetto di contestazione.

Esaurita l'istruttoria la causa veniva rimessa nuovamente alla decisione del Collegio sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.

\*\*\*

I. Le eccezioni pregiudiziali sollevate da Anna A. sono collegate, in quanto entrambe presuppongono che il rapporto intercorso fra le parti venga inquadrato nell'ambito di un rapporto di lavoro e dunque rientri fra quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. con l'ulteriore effetto processuale che la controversia dovrebbe essere trattata secondo il c.d. rito del lavoro.

La questione è stata oggetto di non pochi contrasti in giurisprudenza e da ultimo è stata risolta dalla sentenza n. 1545 del 20.1.2017 delle Sezioni unite, che prendendo le mosse proprio dalla legge istitutiva delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ha chiarito:

- che il rapporto fra l'amministratore e la società deve essere ricondotto nell'ambito dei "rapporti societari" cui fa riferimento l'art. 3, comma secondo, lettera a) del DLgs. n. 168 del 2003 per l'individuazione della competenza per materia del tribunale delle imprese, come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire;

- che il rapporto fra l'amministratore e la società è "rapporto di società" perché serve ad assicurare l'agire stesso della società, non assimilabile in quest'ordine di idee né ad un contratto d'opera, né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato (1). Sulla base di tale indicazione si deve dunque concludere che il credito azionato in sede monitoria trova il proprio titolo nel rapporto societario che ha legato Anna A. alla società ALFA s.r.l., che tale rapporto non rientra fra quelli ricompresi nell'art. 409 n. 3 c.p.c., per cui il giudizio correttamente si è svolto secondo il rito ordinario collegiale, avanti alla sezione specializzata imprese competente per territorio.

Poiché non trovano applicazione né il rito del lavoro né la sospensione dei termini feriali, viene a cadere, in quanto infondata, anche la questione relativa alla tardività dell'opposizione.

II. Quanto al merito, va premesso che - come riconosciuto dalla stessa società opponente - non sussiste contestazione sul fatto che Anna A. abbia effettivamente ricoperto l'incarico di amministratore unico di ALFA nel periodo compreso dal 3.9.2012 al 9.1.2014 e neppure sul fatto che spetti all'amministratore un compenso (come peraltro previsto dallo statuto sociale (2)).

La società opponente non ha proposto domande riconvenzionali e ha svolto le proprie difese sui seguenti punti:

- 1) la falsità della delibera assembleare del 6.6.2013;
- 2) l'inadempimento dell'A. che sarebbe venuta meno ai doveri assunti con l'accettazione dell'incarico, non avendo provveduto a predisporre i bilanci relativi agli esercizi 2011 e 2012;
- 3) l'aver già adempiuto avendo versato all'amministratrice un importo mensile di 3.000 euro.

La questione sub 1) deve ulteriormente essere affrontata distinguendo profili distinti:

- a - l'aspetto connesso all'inserimento "postumo" del verbale dell'assemblea del 6.6.2013 nel Libro assemblee dei soci e la vidimazione dello stesso;
- b - il tema relativo all'effettivo svolgimento o meno dell'assemblea documentata in quel verbale, dovendosi considerare altresì che nel deliberato viene "ratificata" una decisione presa altrove.

III. Sul punto 1) a- la difesa di Anna A. si fonda sul seguente assunto (cfr. pag. 18- 19 comparsa di costituzione):

che essa "il 23.12.2013 - data anteriore alle dimissioni - si recava presso gli studi della C.

(commercialista della società) per visionare i libri e la contabilità ivi giacenti, nonché per ritirare la documentazione inerente alle società dalla stessa amministrata, ivi compresa l'opponente.

In tale data non veniva reperito il libro delle assemblee dei soci di Alfa, onde ricostruire detto libro, quindi, l'esponente si faceva inoltrare da Gamma (società che gestisce la contabilità) tutti i files inerenti l'adunanza dei soci. (...) La A. ricevuti da Gamma i file, ha ricostruito il libro de quo, stampando i file ricevuti su un nuovo registro, facendolo poi autenticare dal Notaio Fausti di Bergamo, il che spiega anche perché l'autentica de qua è solo del 7.1.2014.

Ha ricostruito il libro giornale su fogli numerati e bollati, da 1 a 100, con la relativa asseverazione sull'ultima pagina ed ai fini probatori si è depositato in giudizio il predetto libro ricostruito e i file ricevuti da Gamma".

Tale ricostruzione invero trova preciso riscontro nella documentazione prodotta in causa da entrambe le parti, ed in particolare:

- nei documenti n. 11 e 13 dell'opposta - non contestati dalla società, dai quali si evince lo scambio di comunicazioni email intercorse fra Anna A. e la segretaria del gruppo Gamma, depositario delle scritture e dei libri della società, ed in particolare il messaggio di risposta del 7.1.2014 (ore 10:19) con allegati files in formato PDF, fra il quali uno denominato "pagine libro assemblee Alfa srl";
- nel documento n. 12 dell'opposta, ovvero il verbale delle assemblee numerato e vidimato da notaio in data 7 gennaio 2014;
- nei documenti n. 8 e 9 di parte opposta, che corrispondono esattamente agli stessi verbali di assemblea straordinaria inseriti nel libro verbali vidimato, sopra richiamato, a differenza del numero di pagina riportato in alto, mentre quello in basso (relativo al singolo verbale) è il medesimo.

Dovendosi osservare che, poiché il libro delle assemblee soci è composto da singoli verbali (di assemblee sia ordinarie che straordinarie) conservati dal depositario in formato digitale (in file PDF) la diversa numerazione può semplicemente dipendere da una diversa opzione di stampa, senza che ciò costituisca prova di un'alterazione del contenuto.

A ciò si aggiunga inoltre che il libro dei verbali delle assemblee prodotto dalla ex amministratrice - a differenza di quanto prodotto dalla società - risulta essere vidimato e timbrato da notaio in tutte le pagine, e dunque in regola con le prescrizioni di legge ai fini della sua regolare opponibilità nei confronti della società e dei soci.

IV. Sul punto 1) b- Falsità del verbale dell'assemblea del 6.6.2013, va considerata:

- da un lato, la particolare compagine sociale e organizzativa della s.r.l. ALFA, con un unico socio (una fiduciaria svizzera, a sua volta riconducibile ad un unico fiduciante, John G. V.) ed un unico amministratore;
- dall'altro, la complessa rete di rapporti che intercorrevano fra lo stesso V. e la A., la quale svolgeva infatti nello stesso periodo la funzione di amministratrice anche in altre società riferibili al primo;

cosicché è verosimile che le decisioni rilevanti venissero prese dai due di persona in occasione degli incontri che si svolgevano anche a Brescia dove la A. aveva il proprio ufficio; dovendosi considerare, che un conto è sostenere che un'assemblea non si sia mai svolta (ovvero che una certa determinazione di competenza dei soci non sia mai stata adottata), altra questione è sostenere che la materiale redazione di un verbale - relativo ad una determinazione assunta un determinato giorno - sia avvenuta in un momento

successivo.

In quest'ultimo caso si verte in una ipotesi di mera irregolarità attinente alla redazione del verbale, senza alcuna incidenza sulla genuinità della volontà dell'ente; irregolarità che rileva solo ai fini dell'annullabilità della delibera, con la conseguenza che la mancata impugnazione entro il termine perentorio di 90 giorni (ex art. 2479-ter c.c.) determina la stabilità della delibera e la sua efficacia nei confronti dei soci e della società.

Mentre il primo caso, ben più grave, si traduce in un'ipotesi di assenza assoluta di volontà del socio se si considera, come per la s.r.l. in esame che ha unico socio, che l'assenza assoluta di informazione finisce per coincidere con l'assenza stessa di determinazione del socio, così equiparabile ai fini della tutela all'ipotesi di cui all'art. 2479-ter, terzo comma, c.c.

Ciò detto, la società opponente lamenta vizi che attengono esclusivamente alla validità formale della delibera, ovvero il difetto di regolare convocazione, la mancanza in allegato al verbale della delega che socio Beta s.a. avrebbe dovuto rilasciare per permettere a V. di presenziare all'assemblea, l'inserimento a distanza di mesi del verbale nel libro assemblee; vizi tutti che determinano la mera annullabilità e non la nullità della delibera, e che dunque dovevano essere rilevati nel termine perentorio di 90 giorni dall'inserimento del verbale contestato nel libro soci (la notifica dell'atto di citazione è del settembre 2014).

A ulteriore conforto di tale conclusione va considerato inoltre, come già accennato, che il decisum della deliberazione in esame consiste nella approvazione della "ratifica" della decisione relativa all'emolumento annuo riconosciuto per il 2012 all'amministratrice unica, locuzione che sta ad indicare proprio che la volontà del socio unico era già stata espressa altrove.

A sostegno delle conclusioni cui si è giunti assume significativo rilievo anche il tenore di un altro verbale di assemblea dei soci, svoltosi in occasione della nomina di Anna A., il 3.9.2012 (riportato nel libro delle assemblee prodotto al doc.12). Si tratta di assemblea anche in questo caso "totalitaria", alla quale hanno partecipato solo John G. V. (in quel momento amministratore unico uscente e evidentemente anche delegato del socio unico) e Anna A. (che ha sottoscritto come segretaria). Verbale al quale non è allegata alcuna lettera di convocazione, né alcun atto di delega.

Ben si comprende a questo punto la valenza della decisione assunta con l'ordinanza del 15 maggio 2017, che ha disposto la rimessione della causa in istruttoria previa ammissione dei soli capitoli di prova relativi all'effettivo incontro nel giugno del 2013 presso la sede della società o in altro luogo di John G. V. (effettivo referente e fiduciante del socio unico di ALFA) con l'amministratrice unica.

Su questo punto le dichiarazioni della teste di parte opposta Alice Rosà sono precise e non sembra possano essere inficiate da quelle rese dalla teste di controparte Rosalba C., commercialista della società, che si è limitata a dichiarare di non ricordare dove si trovava il 6 giugno 2013 e a negare di avere presenziato ad una assemblea o all'incontro oggetto di controversia. Certo è che la dottoressa C. non compare fra i partecipanti all'assemblea di cui si discute e la sua presenza non era essenziale per la validità o efficacia delle decisioni dell'organo.

Le dichiarazioni della teste Alice Rosà, che risulta aver firmato il verbale, debbono pertanto ritenersi pienamente attendibili e comunque non contraddette sul punto centrale che qui interessa relativo all'incontro fra Anna A. e il signor V. in quell'occasione.

Alice R. ha infatti dichiarato sui capitoli ammessi:

- cap. 22 "Vero che l'assemblea ove venne definito il compenso di Anna A. di cui all'ingiunzione si è tenuta nella data e nel luogo indicati nel verbale medesimo, con l'ordine del giorno indicato e portò alla relativa delibera, che si mostra al teste (doc.2 fascicolo monitorio)".

Si dà atto che alla teste viene mostrato il documento n. 2 allegato al fascicolo monitoria (contenuto nel doc. telematico n. 37 di parte opposta, allegato a seconda memoria ex art. 183 secondo comma c.p.c.)

Risponde: È vero. Io ero presente, insieme a me c'erano, John V., la dott.ssa C., commercialista della Alfa, e la stessa A. Forse era presente anche il sig. P, ma non sono sicura. Perin era l'autista del dott. V.

Preciso che V. era ai miei occhi "il titolare della A.", è lui che mi ha chiesto di fungere da segretario in quella sede. Era lui che dava le disposizioni.

Preciso che l'assemblea non si è svolta in via [Omissis] a Milano, ma in [Omissis] a Bergamo, ovvero presso gli uffici ove io lavoravo per la Delta s.r.l.. Tutti i giorni vedevo la A. a Bergamo, in quegli stessi uffici, in quanto lavorava con me, nel senso che lei era la mia responsabile. Vedevo anche il sig. V., anche se non tutti i giorni, e vedevo, anche se meno spesso, la commercialista dott.ssa C., che veniva da Prato.

Ricordo con precisione che in quella occasione fra la A. e il V. si parlò espressamente del compenso spettante alla A. per il suo incarico di amministratore della Alfa. Esattamente nei termini di cui al verbale che mi viene mostrato.

Quanto al luogo dello svolgimento di quell'assemblea, ricordo che chiesi chiarimenti e mi venne risposto dalla dott.ssa C. che era prassi indicare nei verbali come luogo di svolgimento delle assemblee la sede della società. Poiché di fatto gli incontri fra i partecipanti avvenivano sempre a Bergamo, non mi parve strano quella indicazione, per motivi pratici più che altro.

Ricordo che fu redatto dalla stessa dott.ssa C. il verbale di quella assemblea. Era già stato preparato e si discusse sulla base del verbale già pronto.

Venne sottoscritto da me e dalla A. Ricordo che una volta terminata l'assemblea il verbale fu consegnato alla commercialista dott.ssa C.

Preciso che io non mi occupavo dell'amministrazione della società Alfa, da quello che so tutti i libri della società erano custoditi a Prato, presso lo studio della dott.ssa C.

ADR: Non mi risulta, né ero allora a conoscenza del fatto che la dott.ssa C. avesse uno studio a Milano in via [Omissis]. Io so che la dott.ssa C. proveniva da Prato.

Su espressa domanda del Giudice, la teste dichiara di non aver avuto più contatti con l'A. e con il dott. V. dal Natale 2013. In quel periodo la società Delta stava per fallire. Dichiara inoltre: nessuno mi ha chiesto di firmare un verbale analogo a quello che mi viene mostrato, che ripeto ho sottoscritto quale segretario dell'assemblea il giorno stesso che risulta indicato, ovvero il 6.6.2013.

- 23 "Vero che all'assemblea del 6.6.2013, era presente personalmente il Signor V."

È vero. Confermo quanto ho già dichiarato sopra.

Il Giudice, richiamato l'artt. 207 c.p.c., da lettura delle dichiarazioni rese al teste, che le conferma.

All'udienza del 17.10.2017 Rosalba C., ex commercialista di ALFA Srl, ha dichiarato di non ricordare dove era il 6.6.2013 e di essere stata presente all'assemblea, negando dunque il proprio coinvolgimento personale nella vicenda. Senza che necessariamente dalla sua assenza possa farsi discendere che neanche le altre persone presenti si siano

effettivamente incontrate quel giorno.

Si riportano in seguito le sue dichiarazioni:

- cap. 22 "Vero che l'assemblea ove venne definito il compenso di Anna A. di cui all'ingiunzione si è tenuta nella data e nel luogo indicati nel verbale medesimo, con l'ordine del giorno indicato e portò alla relativa delibera, che si rammostra al teste (doc.2 fascicolo monitorio)".

Si dà atto che alla teste viene mostrato il documento n. 2 allegato al fascicolo monitoria (contenuto nel doc. telematico n. 37 di parte opposta, allegato a seconda memoria ex art. 183 secondo comma c.p.c.).

Risponde: Non è vero. Preciso che l'ufficio di Milano dove era collocata la sede legale di ALFA era stato locato dalla mia società, per cui io avevo le chiavi e, qualora si fosse riunita un'assemblea dei soci in quella sede, io lo avrei saputo.

A.D.R. Precisa che Alice R. era la segretaria di un cliente, non aveva nessun rapporto né con il mio studio, né con ALFA.

A.D.R. Non ricordo se ero a Milano il 6.6.2013, non ho l'agenda di quell'anno e non posso rispondere con precisione. In ogni caso, le chiavi dello studio di Milano erano tenute in custodia da un mio dipendente, Antonio A., che tuttavia non lavorava presso quello studio, che dunque rimaneva chiuso quando io non ero a Milano.

- 23 "Vero che all'assemblea del 6.6.2013, era presente personalmente il Signor V."

Nulla so al riguardo, perché come ho detto, io non ero presente.

A.D.R. Su domanda dell'avv. P., difensore dell'opposta, la teste precisa che per tutto il periodo in cui ha svolto la consulenza per ALFA (dalla fine del 2011, fino alla fine del 2013) non ha mai assistito ad alcuna assemblea dei soci di questa società, né a Prato, né a Milano.

A.D.R. su domanda dell'avv. A., la teste precisa di non ricordare che si sia mai tenuta un'assemblea a Bergamo presso gli uffici della Delta. Conferma di non essere mai stata presente ad alcuna assemblea di ALFA.

A.D.R. Confermo che i libri sociali di ALFA erano depositati e custoditi a Prato, presso il mio ufficio. Fra questi era presente anche il Libro Verbale Assemblea Soci. Ricordo che era un libro vidimato fin dalla costituzione della società. Il libro è stato ritirato dall'amministratore dopo che si è interrotto il contratto di consulenza, su mia iniziativa. Preciso che in quella circostanza venne la sig. A. nel mio ufficio a Prato e si portò via tutti i libri sociali. Non ricordo con precisione la data, ma posso collocare questo episodio tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014. Più fine del 2013 perchè ricordo che dovevamo festeggiare una ricorrenza natalizia. Anzi ora ricordo che era il 22 o 23 dicembre. Dopo che l'A. ha ritirato i libri sociali e la contabilità ho formalizzato la chiusura del rapporto.

Preciso che la chiusura del rapporto di consulenza è stata determinata dalla condotta dell'A., che, all'improvviso, ha ritenuto di dover ritirare tutti i libri sociali.

A.D.R. Su domanda dell'avv. P.: "Preciso che la bozza dei bilanci era redatta dal mio ufficio, che provvedeva ad inviarla all'A., la quale ce la rimandava con eventuali correzioni. Dopo di che ne parlavamo insieme. Non ricordo quale sia l'ultimo bilancio depositato da ALFA. Confermo che, a quanto mi consta, il sig. John G. V. è il beneficiario economico ultimo della società svizzera, socio unico di ALFA.

Dichiaro che, quando mi incontro con l'A. c'era, spesso, anche il sig. V., il quale era "referente" di altre società, che mi aveva presentato per altre opportunità di lavoro.

Il Giudice, richiamato l'artt. 207 c.p.c., da lettura delle dichiarazioni rese al teste, che le conferma.

Alla luce di tutte le osservazioni sopra svolte deve concludersi che il credito per compensi di amministratore azionato in sede monitoria da ANNA A. trova effettivo titolo nella delibera dell'assemblea dei soci di cui al verbale 6.6.2013, prodotto in giudizio.

V. Passando infine ai restanti punti sub 2) e 3) di cui sopra, va subito chiarito che ALFA non ha fornito adeguata prova del versamento mensile di 3.000 euro a favore della A., versamento che non risulta registrato negli estratti conto della società prodotti in giudizio dalla stessa opposta (doc. 11 allegato alla prima memoria), dove invero non risulta alcun bonifico a favore della ex amministratrice.

Mentre gli stessi estratti permettono di attestare l'effettiva attività della società, alla quale corrispondono incassi, pagamenti nei confronti di vari terzi beneficiari e versamenti (non meglio specificati) a favore di V.

Pertanto l'unica contestazione mossa dalla società che rimane idonea a paralizzare - almeno in parte la pretesa creditoria di Anna A. è quella relativa all'inadempimento, per non avere essa avuto cura di redigere i progetti di bilancio relativi agli esercizi 2011 e 2012, di convocare l'assemblea per la loro approvazione e di conseguenza neppure curare la pubblicazione nel registro delle imprese.

Invero si tratta di inadempimenti che risultano per tabulas, dal momento che nessun bilancio di ALFA risulta pubblicato sul registro delle imprese (cfr visura di cui al doc. 2 di parte opponente), nessun verbale di assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci risulta essere inserito nel più volte menzionato Libro delle assemblee soci.

Né vale a esonerare l'amministratrice unica dalla responsabilità per tali omissioni, l'argomento dalla stessa utilizzato per giustificarsi, ovvero il fatto che al momento dell'accettazione dell'incarico nel settembre del 2012 il bilancio relativo all'esercizio precedente doveva già essere approvato dal precedente amministratore, dal momento che è un dato di fatto che ciò non era avvenuto (addirittura la società non risulta aver depositato bilanci dal 2004) e certo ogni amministratore che si succede nella carica concorre nell'omissione altrui se non provvede sollecitamente a colmare la lacuna riscontrata.

Era dunque specifico obbligo dell'amministratrice ricostruire la contabilità sociale e redigere i bilanci mancanti, oltre che aver cura di convocare l'assemblea dei soci e far risultare le decisioni del socio unico con riguardo a tutti i bilanci, non potendo in alcun modo giustificare la grave negligenza dell'amministratrice la circostanza che i progetti di bilancio fossero stati redatti dalla commercialista della società e comunicati direttamente al signor V., dal momento tale prassi non tutela in alcun modo i terzi interessati alla pubblicazione dei bilanci.

L'eccezione di inadempimento proposta dalla società opponente risulta essere dunque fondata, limitatamente alla condotta omissiva addebitata all'amministratrice unica fin dall'atto di citazione (mancata redazione dei bilanci). Si tratta di inadempimento parziale, tenuto conto dell'attività comunque resa a favore della società, idonea a paralizzare solo in via parziale la domanda relativa al compenso, non certo a giustificare l'integrale mancata corresponsione del compenso previsto.

Ai fini della quantificazione della concreta incidenza di tale parziale inadempimenti sul complessivo ammontare dovuto (euro 119.745,00), il Collegio ritiene equo effettuare una riduzione pari al 50% del compenso pattuito dai soci, e ciò in considerazione della rilevanza rispetto al complesso degli obblighi assunti da un amministratore di società di capitali, della mancata redazione dei bilanci, attività che la legge configura come centrale e di primaria importanza fra tutti gli incumbenti cui è tenuto l'amministratore,

anche con riferimento ad una società di piccole dimensioni e con attività non particolarmente complessa come quella in esame.

Il compenso spettante a Anna A. viene quindi determinato in complessivi euro 59.872,00.

VI. Conclusioni. Il decreto ingiuntivo opposto n. 20.146/2014 emesso da questo Tribunale in data 10.6.2014, deve essere revocato e in parziale accoglimento della domanda di Anna A., la società Alfa s.r.l. deve essere condannata a pagare a favore della controparte l'importo di euro 59.872,00 oltre ad interessi legali dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (7.7.2014) al saldo effettivo.

VII. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della società opponente come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e dell'importo accertato in causa, previa parziale compensazione nella misura del 30% in considerazione del rigetto di tutte le questioni pregiudiziali sulle quali la creditrice opposta ha insistito anche negli atti conclusivi.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 56896/2014 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 20.146/2014 emesso da questo Tribunale in data 10.6.2014;
- condanna la società ALFA s.r.l.:
- a pagare a favore di parte opposta, per i motivi di cui in parte motiva, l'importo di euro 59.872,00 oltre ad interessi legali dal 7 luglio 2014 al saldo effettivo;
- a rifondere a parte opposta le spese legali, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

-----  
**Note:**

1 Questa la massima ufficiale della decisione sopra richiamata: "L'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.; ne deriva che i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall'art. 545, comma 4, c.p.c.".

2 Art. 20 Statuto: 20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. 20.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa. Ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e determinare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.